

BVGer C-7255/2009 vom 25. Februar 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-7255_2009

FR: TAF C-7255/2009 du 25 février 2010

IT: TAF C-7255/2009 del 25 febbraio 2010

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Erwägungen

E. 1

L'11 settembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 9 febbraio 2009.

E. 2

Il 12 novembre 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'UAIE contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI. Il 18 novembre 2009, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale per competenza.

E. 3

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 4

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 6 gennaio 2010 (notificata il 12 gennaio 2010; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a dimostrare, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della citata decisione incidentale del 6 gennaio 2010, la tempestività dell'inoltro del ricorso il 12 novembre 2009.

E. 5

Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile (art. 23 PA), senza che vi sia necessità d'esaminare la questione della tempestività del gravame

(peraltro il ricorrente non ha prodotto alcun elemento suscettibile di dimostrare la tempestività dell'inoltro del ricorso il 12 novembre 2009).

E. 6

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

E. 7

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.